

COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

Settore IX

Urbanistica S.U.A.P. e Demanio

Prot. n. 9100
del 28.04.2015

Ai tecnici istruttori

SEDE

all'Albo Pretorio

SEDE

Oggetto: Liquami e/o reflui provenienti da strutture amovibili a carattere stagionale, quali stabilimenti balneari e chioschi-bar, temporaneamente raccolti in serbatoi a tenuta presenti in loco e successivamente prelevati tramite automezzo (c.d. autospurgo) per essere trasportati e conferiti presso piattaforme depurative che provvedono, previa la depurazione, allo scarico finale in corpi ricettori. Chiarimenti normativi in merito alla natura giuridica della suddetta attività.

Con riferimento ai pareri dell'Azienda Asl Le/1 servizio S.I.S.P., aventi ad oggetto le strutture amovibili a carattere stagionale, quali stabilimenti balneari e chioschi-bar, che seppur espressi favorevolmente, tuttavia evidenziano che trattandosi *“di scarico di nuova costruzione i reflui civili provenienti dalla struttura amovibile, visto il Reg. Reg. n.26 del 12.12.2011, è necessario che venga realizzato un sistema per il trattamento appropriato dei reflui domestici, conformemente al Regolamento stesso”*, ritengo di dover precisare quanto appresso.

Da alcune proposte progettuali presentate, è dato rilevare che i liquami e/o reflui civili derivanti dall'utilizzo delle strutture in oggetto sono depositati temporaneamente in serbatoi a tenuta stagna, entro o fuori terra. Sempre secondo quanto evidenziato negli atti progettuali, i reflui e/o liquami presenti all'interno dei predetti serbatoi sono prelevati mediante mezzi autospurgo, i quali provvedono al trasporto e al successivo smaltimento attraverso il conferimento ad apposite piattaforme depurative a ciò autorizzate, esistenti nelle vicinanze, che provvedono allo scarico in corpi ricettori previo trattamento depurativo. Detto sistema di smaltimento prevede la presenza di uno iato, tra la fase di emungimento e quella di trattamento e ciò si ritiene renda inapplicabili le disposizioni previste dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi.

Al fine di dirimere ogni dubbio di carattere applicativo ed interpretativo, si rileva che il D.L. n. 69 del 21/06/2013, modificando l'art. 243 del D.Lgs. 152/2006, ha chiarito che *“le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”*.

Detta disposizione precisa che le acque reflue provenienti dallo scarico costituiscono una categoria che esula dal campo regolamentare delle disposizioni sui rifiuti, tuttavia, nel caso in cui tale scarico non comporti una immissione diretta con riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore, e venga realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami con interruzione del ciclo di collegamento si verifica la trasformazione del “liquame di scarico” in un ordinario rifiuto e più specificatamente “rifiuto liquido”, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina applicabile. Sicchè, in tali casi, non è qualificabile quale “scarico” il sistema di smaltimento ivi previsto, atteso che la nozione di “scarico” implica ontologicamente la sussistenza di una continuità tra la fase di generazione del refluo e quella della sua immissione nel corpo ricettore, in aderenza con quanto disposto dall'art. 74, comma 1 lettere ff) del D.Lgs. n. 152/2006 il quale definisce lo scarico come *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”*. Il “rifiuto liquido” generato dal preventivo **deposito temporaneo in loco**, le successive fasi di prelievo e

trasporto presso gli impianti di trattamento delle acque, comportano il rispetto di ogni adempimento previsto dal titolo IV del D.Lgs. n. 152/2006 a carico del titolare della società richiedente, nella sua qualità di produttore di rifiuto.

Per quanto sopra, i serbatoi stagni sono utilizzati per il deposito temporaneo dei reflui e liquami prodotti dall'attività ed esulano, pertanto, dal rilascio dell'autorizzazione preliminare allo scarico, nonché dall'applicazione degli adempimenti previsti per il trattamento dei reflui domestici.

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Paolo Stefanelli